

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE, CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 e 97/2020. - "ALLEGATO 3" -

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
dalla TIRA & Partners Assicurazioni di Tira Guglielmo.

(la crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente)

TIRA GUGLIELMO Agente iscritto nel registro Sezione A del RUI n. A000661694 – del. 04/02/2021 pec : tiraguglielmo@legalmail.it

• ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE AL RUI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'INTERMEDIAZIONE

Signor./ra.....N. E..... Del/...../.....

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività assicurativa svolta da questa Agenzia. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

ALTRE INFORMAZIONI SULL'AGENZIA Sede e recapiti Indirizzo sede legale ed operativa, indirizzi email e sito web.

Sede Legale : 25025 Manerbio (BS) Via Enrico Fermi 2.

- <http://www.tirassicurazioni.it> - info@tirassicurazioni.it – PEC : tiraguglielmo@legalmail.it

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

a) All'interno del sito internet www.tirassicurazioni.it sono messi a disposizione i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'Agente ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

2. elenco degli obblighi di comportamento a cui l'intermediario e l' Agente sono tenuti ad adempiere, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento Ivass n. 40/2018.

b) Nel caso di offerta fuori sede, o nel caso in cui la fase contrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a)1.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Tira Guglielmo ,NON è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione; NESSUNA Impresa di assicurazione o Impresa controllante di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Tira Guglielmo.

La stessa circostanza vale anche per tutti i soggetti, sopra indicati, autorizzati all'attività per conto di Tira Guglielmo.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

a) L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali propri o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all' Agente o all'Impresa Preponente, con le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami inoltrati all'Impresa, o ai recapiti (email o PEC) indicati nella sezione I del presente documento, per i reclami presentati all'Intermediario o alla Società. Inoltre ha la facoltà, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell' Agente o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'Ivass o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP aggiuntivi.

In alternativa alla proposizione del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà altresì adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qui di seguito indicati: per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013); per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162; per le controversie relative ai sinistri Rc Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L'accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it; in presenza di apposita clausola contrattuale inserita nelle condizioni di polizza, potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Tira&Partners assicurazioni di Tira Guglielmo.

INFORMATIVA SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 56 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 e 97/2020 - "ALLEGATO 4-ter"-

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA INTERMEDIATO IL CONTRATTO CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE DOCUMENTO

(viene indicato con una crocetta il nominativo del soggetto che entra in contatto con il Contraente)

TIRA GUGLIELMO Agente iscritto nel registro Sezione A del RUI n. A000661694 – del. 04/02/2021 pec : tiraguglielmo@legalmail.it

Addetti all'attività agenziale iscritti al RUI – Sez. E

Signor./ra.....N. E..... Del/...../.....

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività assicurativa svolta da questa Agenzia. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE I – REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Tira&Partners assicurazioni di Tira Guglielmo.